

Roma, 3 agosto 2007

**Circolare n. 120/2007**

**Oggetto: Trasporti internazionali – Cabotaggio in Austria – Nuove regole.**

L'Ambasciata italiana a Vienna ha comunicato la nuova normativa vigente in Austria sul cabotaggio stradale.

Le nuove disposizioni ricalcano quelle italiane. In particolare l'Austria ha previsto che in un periodo di 60 giorni l'attività di cabotaggio possa essere svolta al massimo per 30 giorni consecutivi e che il vettore comunitario debba lasciare il territorio austriaco almeno una volta al mese. A bordo del veicolo deve essere tenuto un "*foglio di controllo*" da richiedere, almeno due settimane prima dell'inizio del trasporto di cabotaggio, al Ministero Federale dei Trasporti austriaco (costo 15,30 euro).

Ciascun foglio di controllo ha la validità di 60 giorni dalla data di rilascio, scaduti i quali dovrà essere restituito al Ministero austriaco. E' dovuta la restituzione anche dei fogli inutilizzati.

Sul *foglio di controllo* devono essere riportati la targa del mezzo, la data di inizio e quella di conclusione del trasporto di cabotaggio, i luoghi di carico e scarico della merce e la data in cui il veicolo ha varcato il confine per uscire dall'Austria.

*Per riferimenti confronta cir.re conf.le n. [97/2005](#)*

*Allegato uno*

*D/d*

f.to dr. Piero M. Luzzati



*Ministero degli Affari Esteri*

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA  
Ufficio I

Fax +39-06-3691-7152 Tel. +39-06-3691-8143

Codice Mittante: 761/ 280

Pag. 5 (Inclusa copertina)

Roma, 31 luglio 2007

.....  
(data e numero di protocollo)

Posizione: | | | | | | | | | |

**Oggetto:** Austria. Nuove disposizioni in materia di cabotaggio stradale di merci.

**Mittente:** Min. Plen Guido Carbone

**Riferimento:**

**Trasmissione via TELEFAX indirizzata a:**

**Ministero dei Trasporti**

Ufficio Affari Internazionali

Fax 06-4426-7180

**Ministero delle Infrastrutture**

Ufficio del Consigliere Diplomatico

Fax 06 4412-6391

INDIRIZZI OMESSI

e, p.c.:

**Ambasciata d'Italia Vienna**

Fax 00431-7139-719

Alleg.  
N.

Con riferimento all'argomento in oggetto, si trasmette in allegato, per opportuna informazione e documentazione, oltrechè per eventuale seguito, la traduzione in lingua italiana (fatta qui pervenire dall'Ambasciata d'Italia a Vienna) di una comunicazione del Ministero dei Trasporti austriaco, concernente nuove disposizioni in materia di controlli e formalità per il cabotaggio stradale di merci, entrate in vigore il 18 luglio u.s.

Il Capo dell'Ufficio  
(Min. Plen. Guido Cerboni)



**REPUBBLICA FEDERALE D'AUSTRIA**  
**MINISTERO PER I TRASPORTI, INNOVAZIONE E TECNOLOGIA**

**Il cabotaggio in Austria**  
**Informazioni per il foglio di controllo**  
**(norme in vigore dal 18 luglio 2007)**

**1. Base giuridica**

Legge sul trasporto delle merci paragrafo 7 comma 2 numero 2, Gazzetta Ufficiale Federale (GUF) numero 593/ 1995, nella versione della CUF I numero 153/ 2006 e **ordinanza sul controllo dei cabotaggi**. GUF II numero 132/ 2007 (in vigore dal 18 luglio 2007).

**2. Autorità competenti e messa a punto**

Ministero Federale per i Trasporti, l'Innovazione e la Tecnologia (MFTIT)  
Dipartimento II/ST6 – trasporto di merci  
Stubenring 1, A-1010 Vienna  
Fax: + 43 (0) 1 711 62 numero diretto: 65 5852

Orario d'ufficio: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 8 30 alle ore 12.00

I fogli di controllo possono essere ritirati durante questi orari o possono esser inviati per posta.

**Importante:** le richieste vanno inoltrate almeno 14 giorni prima dell'inizio del periodo di validità via e-mail, fax o per posta!

Addetti/ persone a cui rivolgersi:

- Sig.ra Annemarie Steinbacher,  
Stubenring 1, 1010 Vienna, stanza 3/98  
Tel.: +43 (0) 1 711 62 numero diretto 65 5532  
e-mail: [annemarie.steinbacher@bmvit.gv.at](mailto:annemarie.steinbacher@bmvit.gv.at)
  
- Sig.ra Martina Pober,  
Stubenring 1, 1010 Vienna, stanza 3/100  
Tel.: +43 (0) 1 711 62 numero diretto 65 5858  
e-mail: [martina.pober@bmvit.gv.at](mailto:martina.pober@bmvit.gv.at)

- Sig. Edwin Grundei,  
Stubenring 1, 1010 Vienna, stanza 3/104  
Tel.: +43 (0) 1 711 62 numero diretto 65 5457  
e-mail: [edwin.grundei@bmvit.gv.at](mailto:edwin.grundei@bmvit.gv.at)

### 3. Durata della validità

Base giuridica: legge sul trasporto delle merci paragrafo 7 comma 2 numero 2

I Fogli di Controllo vengono rilasciati per un periodo di validità di 60 giorni per anno solare, mentre le attività di cabotaggio possono essere effettuate per un periodo massimo di 30 giorni all'interno dei 60 annuali previsti dal periodo di validità.

I veicoli designati devono abbandonare il territorio soggetto a sovranità austriaca almeno una volta per ogni mese di calendario. Se all'interno del periodo di validità del Foglio di Controllo non dovesse venir effettuata alcuna attività di cabotaggio, allora possono essere emessi nuovi Fogli di Controllo per un altro periodo, ma soltanto nel caso in cui i Fogli di Controllo vuoti e non utilizzati vengano restituiti all'indirizzo sopra riportato.

Il titolare dell'impresa deve accertarsi che in ciascun veicolo con cui vengono effettuate attività di cabotaggio trasporti con sé un Foglio di Controllo regolarmente compilato. Il titolare dell'impresa deve istruire i guidatori sull'utilizzo regolare dei Fogli di Controllo.

**Importante:** tutti i Fogli di Controllo devono essere restituiti al Ministero Federale (per l'indirizzo si veda il punto 2) al più tardi allo scadere del periodo di cabotaggio di 60 giorni!

### 4. Cosa va riportato sul Foglio di Controllo?

- la **targa** del camion (solo del camion o dell'autotreno ), con cui è stata effettuata l'attività di cabotaggio,
- la data in cui è stata **iniziata** l'attività di cabotaggio,
- il **luogo di carico** del momento
- la data in cui è stata **conclusa** l'attività di cabotaggio,
- il **luogo di scarico** del momento,
- la data in cui il veicolo ha **varcato il confine** per uscire dall'Austria.

## 5. tasse

Per il rilascio di un Foglio di Controllo va versato un importo di Euro 15,30 (Euro 13,20 secondo la legge sulle tasse + Euro 2,10 secondo il Decreto Federale per le Spese Amministrative). Questa somma può essere pagata al momento del ritiro in contanti presso la cassa d'ufficio o può essere trasmessa via bonifico *esente da spese* al seguente conto corrente:

Österreichischen Postsparkasse, codice bancario (CAB) 60.000  
Numero di conto: 5040.003  
IBAN AT 586 0000 0000 5040 003, BEC OPSKATWW

**Importante:** il Foglio di Controllo può essere inviato solamente dopo l'arrivo del pagamento sul conto sopra riportato!

## 6. Ulteriori indicazioni importanti

- Il Foglio di Controllo è valido solo se accompagnato dalla licenza comune
- Il periodo di validità **si riferisce all'impresa**

Un'impresa di trasporti, dopo lo scadere dei 60 giorni di anno solare, non può più attuare alcun viaggio di cabotaggio se in tale periodo non ha compiuto nemmeno un viaggio di cabotaggio; in questo caso i Fogli di Controllo non utilizzati vanno restituiti (vedere punto 3).

Durante il periodo di 60 giorni ciascun titolare d'impresa può richiedere qualsivoglia numero di Fogli di Controllo, tuttavia tutti i Fogli di Controllo devono avere lo stesso periodo di validità – questo viene riportato dal Ministero Federale e dipende dalle indicazioni apportate dal titolare dell'impresa nella prima richiesta.

- i tragitti di cabotaggio iniziano e si concludono nello stesso anno solare

Il tragitto di cabotaggio richiesto non può proseguire oltre il passaggio al nuovo anno (dal 12 dicembre al 9 febbraio circa).